DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'OCCUPAZIONE DI CASE RELIGIOSE.

PRESIDENTE. Metterò dunque in discussione l'altro progetto di legge per l'occupazione temporanea di case appartenenti a corporazioni religiose. Darò lettura del progetto, come fu emendato dalla Commissione:

« *Articolo unico.* È fatta facoltà al Governo di occupare, per decreto reale, le case delle corporazioni religiose in ciascuna provincia del regno, ove lo richiegga il bisogno del pubblico servizio, sì militare che civile.

« Il Governo provvederà alle esigenze del culto, alla conservazione degli oggetti d'arte ed al concentramento dei membri delle corporazioni medesime, o in parte delle case stesse occupate, o in altre case dei rispettivi loro ordini. »

Ha facoltà di parlare il deputato Amicarelli.

AMICARELLI. Pochi anni addietro fu approvata qui per le provincie antiche del regno una legge, la quale spegneva quella che chiamano personalità morale od esistenza civile degli ordini religiosi, per fare che lo Stato sopperisse al bisogno delle sue finanze, pigliandosi, come farebbe legittimo erede, la proprietà dei loro beni. Veramente il bisogno finanziario non bastava per colorire di giustizia e di moralità quella legge. (*Interruzioni a sinistra; alcuni deputati chiedono di parlare*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di lasciare che l'oratore finisca di esporre le sue idee. Se dirà cose non dicevoli, saprò ammonirlo.

Voci. Parli! parli!

AMICARELLI. Dico che il bisogno finanziario non bastava esso solo a colorire di giustizia e di moralità quella legge. (*Nuovi rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. Bisogna lasciare all'oratore la libertà di esprimere il suo concetto. Coloro che crederanno dover rispondere, risponderanno, ma non interrompano.

AMICARELLI. Pertanto si provò o si affermò che gli ordini religiosi, degenerando da sè medesimi, erano divenuti o inutili o gravosi allo Stato; e che però la legge solo questi aboliva; ma conservava e tutelava tutti gli altri, la cui utilità era tuttavia riconosciuta.

Simile a quella legge fu pubblicato nelle provincie del Napoletano ai 17 febbraio un decreto, fra i tanti decreti che là piovvero a diluvio dai Governi di luogotenenza. Come questo decreto riuscisse dannoso alla pubblica tranquillità, come fosse inopportuno in quelle provincie, credo che non sia alcuno che nol sappia; come poi sia da avere per illegale, e per nullo, finchè non sia convertito in legge dal Parlamento, si conoscerà di leggieri sol che si ponga mente che, non essendo esso necessario per istabilire *l'annessione delle nuove alle antiche provincie, e non essendo richiesto dal pubblico servizio d'urgenza*, non era punto in facoltà del potere luogotenenziale il pubblicarlo.

Tuttavia io non voglio insistere su ciò. Spero che quel decreto non sia messo in esecuzione; ma, quando pure ciò si voglia fare contro ogni legalità, io non dubito che, com'esso decreto contiene parecchie eccezioni di ordini religiosi, così quelle eccezioni verranno molto più allargate dal senno del Governo, il quale cercherà di riparare in gran parte ai danni cagionati da chi prima volle pubblicarlo.

Le altre provincie d'Italia, tranne le Marche e l'Umbria, non sono state colpite da alcuna legge che abolisca gli ordini religiosi.

Ma la legge, che ora ci è proposta, parmi che venga a fare, per indiretto, ciò che ha risparmiato di fare la legge piemontese e l'improvvido decreto napolitano, e ciò che non si è ancora osato di fare nelle altre provincie.

Il passato ministro della guerra che propose da prima questa legge, si restringeva « a chiedere la facoltà di occupare temporaneamente le case delle corporazioni religiose, ove lo richiedesse il bisogno del solo militare servizio. » Ma la nostra Commissione (ora è vezzo delle Commissioni di voler dare ai ministri più di quello che essi non chiedono) ha cancellata la parola *temporaneamente*, e al bisogno militare ha aggiunto anche il bisogno del pubblico servizio civile, accrescendo così maggiormente l'arbitrio e l'ingiustizia di questa legge che ci è proposta a essere votata.

E l'ingiustizia della legge mi pare così manifesta, che io non voglio allargarmi in parole per dimostrarla.

Leggo l'articolo 29 dello Statuto, il quale dice così: « tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. » Ora, se mi si dirà che la proprietà degli ordini religiosi non riconosciuti dalla legge come *enti morali*, si appartiene allo Stato, io non vorrò a ciò nè consentire, nè contraddire. Ma qui non trattasi solamente degli ordini religiosi aboliti, si tratta eziandio degli ordini religiosi o non soppressi da alcuna legge, od eccettuati dalla legge di soppressione; e a tutela e difesa della costoro proprietà io invoco appunto il mentovato articolo dello Statuto, perchè è evidente che la costoro proprietà è inviolabile, come sono senza eccezione inviolabili tutte le altre proprietà. Perciò io dichiaro altamente, certissimo che non mi si potrà da nessuno rispondere nulla in contrario, dichiaro che questa legge viola manifestamente un articolo dello Statuto, viola il sacro diritto di proprietà, di quella proprietà che agli ordini religiosi è guarentita dalla legge come a tutti i singoli cittadini....

MACCHI. Domando la parola.

AMICARELLI..... e sulla quale non si può metter la mano, egualmente che non si può sulle proprietà degli altri cittadini. Le une e le altre proprietà sono sotto la medesima legge, le une e le altre sono dichiarate inviolabili senza alcuna eccezione.

Ma oltre di ciò io voglio pregare la Camera che mi permetta....

REGNOLI. Domando la parola.

AMICARELLI...... di considerare questa legge anche dal lato religioso.

Non ho bisogno di fare nessuna protesta; io parlo secondo che mi detta la coscienza, io parlo perchè amo l'Italia e adoro la religione di Cristo; io amo l'Italia, ed amandola desidero che sia una, e quanto più desidero che sia una, tanto più fo voti che ella si conservi sinceramente cristiana; perchè io tengo che non possa mai diventare pienamente una senza che sia anche sinceramente cristiana; non si potendo dubitare che l'unità religiosa sia il primo, il più intimo, il più forte, il più dolce vincolo dell'unità nazionale, e che uno scisma, un turbamento religioso non mancherebbe di tirarsi appresso anche la discordia e la divisione civile.

Il maraviglioso uomo, cui tutta Italia rimpiange e rimpiangerà lungamente, proclamò la gran massima: *libera Chiesa in libero Stato.* In questa massima io vedo la vera grandezza che si prepara alla Chiesa di Cristo, io vedo l'imperitura gloria che è destinata all'Italia risorta; ma la massima è nulla, se non se ne procura con buona volontà la buona applicazione.

Due libertà che stanno a fronte l'una dell'altra, mentre è necessario che si limitino scambievolmente, bisogna provvedere che l'una non abbia da offendere l'altra, ma che, dandosi la mano, procedano insieme amicamente.